

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **48/1963** (ECLI:IT:COST:1963:48)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **PAPALDO**

Camera di Consiglio del **05/03/1963**; Decisione del **04/04/1963**

Deposito del **09/04/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1772**

Atti decisi:

N. 48

ORDINANZA 4 APRILE 1963

Deposito in cancelleria: 9 aprile 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 101 del 13 aprile 1963,

Pres. AMBROSINI- Rel. PAPALDO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARRE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n.

1949; dell'art. 1 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954; del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142; degli artt. 1 e 2 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e disposizioni successive; dell'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861; dell'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307; degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, contenenti norme per l'accertamento, la determinazione e la riscossione dei contributi unificati in agricoltura; degli artt. 204, 208 e 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con sette ordinanze del Pretore di Ginosa emesse:

a) il 16 novembre 1961 nei procedimenti civili vertenti tra Gesualdi Giambattista e Giuseppe e Tangorra Vitangelo contro l'esattore delle imposte dirette di Ginosa, interveniente il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritte ai nn. 17 e 18 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 24 febbraio 1962;

b) il 30 dicembre 1961 nel procedimento civile vertente tra Galante Antonio contro l'esattore delle imposte dirette di Ginosa, iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1962;

c) il 22 marzo 1962 nei procedimenti civili vertenti tra Coppa Filomena, Paradiso Vito Matteo, Vizzielli Francesco e Buonsanti Gemma contro l'esattore delle imposte dirette di Ginosa, interveniente il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritte ai nn. 88, 89, 90 e 91 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Viste le deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato presentate per il Presidente del Consiglio dei Ministri nei giudizi segnati coi numeri 17, 18 e 37 del Registro ordinanze 1962, e depositate rispettivamente il 28 dicembre 1961 ed il 31 gennaio 1962; viste le deduzioni depositate il 23 febbraio 1962 nell'interesse del Servizio dei contributi agricoli unificati nel giudizio segnato col n. 17 del Registro ordinanze 1962; e rilevato che in tutti gli altri giudizi indicati in epigrafe nessuno si è costituito davanti alla Corte costituzionale;

Ritenuto che con le sette ordinanze indicate in epigrafe, identiche nella motivazione e nel dispositivo, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale così sintetizzate dal Pretore:

1) art. 4 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, e art. 2 del D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, in relazione alla prima parte dell'articolo unico del R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1940, n. 739, per violazione degli artt. 23, 77 e 70 Costituzione, relativamente al sistema di corresponsione dei contributi, all'affidamento a commissioni prefettizie dell'accertamento dell'impiego di mano d'opera ed all'aver posto l'onere contributivo a totale carico del datore di lavoro;

2) art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861; art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307; art. 1 del D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, in relazione all'ultima parte del R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, per quanto concerne la disciplina della misura dei contributi, la cui determinazione viene affidata, con una delega di ordine generale, a provvedimenti governativi o del Presidente della Repubblica, nonché per le riserve in merito alle modalità di accertamento dei medesimi, del loro riparto, della loro riscossione e del loro versamento in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

3) artt. 1 e 2 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e disposizioni successive in relazione al terzo comma del ripetuto R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, ed art. 1 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954, per quanto riguarda la riscossione dei contributi in parola: e cioè il doppio modo

di pagamento, giacché i contributi pagati con conti correnti non vengono ad essere compresi, per la riscossione, nelle imposte, risolvendosi in un privilegio dei più abbienti, gli altri, invece, essendo inquadrati nel sistema di riscossione delle imposte, sono gravati dall'aggio esattoriale, con l'obbligo da parte dell'esattore del riscosso per non riscosso; per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

4) artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, per violazione degli artt. 2 e 41 della Costituzione;

5) art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, relativamente all'istituzione delle commissioni provinciali ed alle facoltà alle stesse concesse, per violazione degli artt. 70, 76 e 77, richiamati dagli artt. 3 e 23 della Costituzione;

6) artt. 204, 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché impongono una condizione per agire in giudizio non uguale per tutti, e degli artt. 24 e 113 della Costituzione, poiché gli atti esecutivi in materia di imposte e di contributi (che per il sistema di riscossione sono compresi nelle imposte), sono da ritenersi istituzionalmente illegittimi dopo la dichiarata incostituzionalità dell'art. 6, comma secondo, della legge 20 marzo 1865, all. E (da cui derivano tutte le disposizioni che disciplinano le riscossioni delle imposte), che trova conferma nell'art. 66, secondo comma, del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito appunto dall'art. 204 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645;

Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha dichiarato: a) la illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, nella parte in cui consente di lasciare sussistere il sistema dell'accertamento presuntivo; b) non fondate le questioni aventi per oggetto il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, in riferimento agli artt. 3 e 77 ed alla disposizione transitoria XV della Costituzione; c) inammissibili, per la loro genericità, le questioni riflettenti il contrasto delle leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n. 307, del D.L. L. 8 febbraio 1945, n. 75, del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954, e del D.P. 13 maggio 1957, n. 853, con gli artt. 2, 41, 42 e 44 della Costituzione. Con sentenza 3 luglio 1962, n. 87, la Corte ha dichiarato, altresì, non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione; con successive ordinanze del 15 novembre 1962, n. 101 e n. 102, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni contenute nel predetto art. 209 in riferimento anche all'art. 24, primo comma, ed all'art. 76 della Costituzione;

che nei riguardi delle questioni relative agli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, rispetto ai quali il Pretore ha sollevato varie questioni riportate nei numeri 1, 4 e 5 del riassunto, occorre ricordare che, essendo state le suindicate disposizioni dichiarate illegittime con la citata sentenza n. 65 del 1962, ogni questione riguardo alle disposizioni stesse si presenta manifestamente infondata, stante la sopraggiunta inefficacia di esse;

che per quel che si riferisce alle questioni aventi per oggetto il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, e il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, riportate nei numeri 1 e 3 del riassunto, occorre ricordare che con la sentenza n. 65 del 1962 la Corte ne ha dichiarato la non fondatezza in riferimento agli artt. 3 e 77 ed alla disposizione XV della Costituzione. Nelle ordinanze oggi in esame non sono stati prospettati validi argomenti per indurre la Corte a modificare la decisione adottata con quella sentenza, le cui considerazioni valgono anche a dimostrare il nessun fondamento della denuncia di illegittimità dell'art. 1 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954, che ha lo stesso sostanziale contenuto delle disposizioni del 1946 e 1947 testé richiamate;

che per quel che attiene alla questione sollevata nei riguardi degli artt. 204, 208 e 209 del T.U. sulle imposte dirette, riportata nel n. 6 del riassunto, basterà ricordare che la Corte nella sentenza n. 87 del 1962 e nelle ordinanze n. 101 e n. 102 dello stesso anno, per illustrare la non fondatezza delle questioni di legittimità delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 209 in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 76 e 113 della Costituzione, chiarì come il sistema stabilito da dette norme, contenute nel citato art. 209, non rispecchi quello del solve et repete e non contrasti con i principi della Costituzione. Le stesse ragioni servono anche per togliere valore alle argomentazioni che nelle ordinanze in esame sono state poste a base della denuncia di incostituzionalità dell'art. 209 e degli artt. 204 e 208 del citato testo unico;

che per quanto si riferisce alle questioni concernenti la legittimità dell'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, dell'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, questioni riportate nei numeri 1 e 2 del riassunto, la Corte rileva che tali questioni, nelle ordinanze in esame, si presentano nelle stesse condizioni di genericità che la Corte riscontrò con la precedente sentenza. Onde anche nel caso presente non è possibile procedere ad un loro esame;

che, per queste varie ragioni, le questioni prospettate debbono essere dichiarate manifestamente infondate;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.